# PROVINCIA DI LIVORNO

# STATUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
# DEFINITIVAMENTE APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE E DALLA ASSEMBLEA DEI SINDACI
# ATTO ASSEMBLEA SINDACI N. 1 DEL 26.4.2016
# DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE N. 8 DEL 23.5.2016

# INDICE

**TITOLO I**
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Capo I**
**Principi e finalità generali dell'ente.**

Art. 1- Principi generali
Art. 2-Finalità generali
Art. 3 –Elementi distintivi
Art. 4- Sede
Art. 5 –Rapporti con i Comuni

**CAPO II**
**Ruolo e Funzioni della Provincia**

Art. 6- Funzioni fondamentali
Art. 7- Fonti dell'ordinamento provinciale
Art. 8- Servizi di rilevanza economica
Art. 9- Pianificazione Strategica e Pianificazione Territoriale

**TITOLO II**
**ORGANI DI DIREZIONE POLITICA**

**CAPO I**
**Principi generali**

Art.10 -Organi di governo
Art.11- Organismi di consultazione
Art.12- Definizione del programma di governo

**CAPO II**
**Presidente della Provincia**

Art. 13- Competenze del Presidente della Provincia
Art. 14- Funzioni del Presidente della Provincia
Art. 15- Decreti del Presidente
Art. 16- Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia. Dimissioni del Presidente della Provincia

**CAPO III**
**Il Consiglio Provinciale**

Art.17- Elezione e composizione
Art.18- Articolazioni del Consiglio Provinciale ed Autonomia Regolamentare
Art.19- Prima seduta del Consiglio provinciale
Art.20- Competenze del Consiglio provinciale
Art.21- Consiglieri provinciali- Dimissioni e decadenza
Art.22- Diritti e doveri dei consiglieri
Art.23- Vice Presidente e Consiglieri delegati

Art. 24-Partecipazione del Segretario Generale  e Verbalizzazione delle sedute

**CAPO IV**
**Assemblea dei Sindaci**

Art. 25- Convocazione e norme generali di funzionamento.
Art. 26- Funzioni generali e competenze

**TITOLO III**
**ORGANIZZAZIONE DEGLI  UFFICI**

Art. 27 -Organizzazione della struttura provinciale.
Art. 28- Principi e criteri fondamentali di gestione amministrativa.
Art. 29- Segretario generale.
Art. 30- Vice Segretario generale.
Art. 31- Direttore generale.
Art. 32- Dirigenti
Art. 33- Contabilità e Bilancio

**TITOLO IV**
**TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E  PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**CAPO I**
**Trasparenza Amministrativa**

Art.34- Principi sulla trasparenza dell'attività amministrativa
Art.35 -Adempimenti  degli amministratori ai fini della trasparenza amministrativa
Art.36- Trasparenza ed accesso agli atti
Art.37- Attività di comunicazione
Art.38- Cittadinanza digitale

**CAPO II**
**PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art. 39- Partecipazione popolare
Art. 40- Mediazione e Difesa Civica Territoriale

**TITOLO V**
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 41- Modifiche allo Statuto
Art. 42 –Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto
Art. 43 –Norme suppletive e abrogazioni

***NB: L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo***

# TITOLO I
# DISPOSIZIONI GENERALI

## Capo I
## Principi e finalità generali dell'ente.

### Art. 1
### Principi generali

1. La Provincia di Livorno è Ente territoriale di Area Vasta (E.A.V.) dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali. E' ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, rappresenta il territorio e le comunità che la integrano curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
2. D'intesa con altre Province può promuovere ed organizzare la rappresentanza degli interessi d'area sovra-provinciale mediante organismi di coordinamento territoriale interni alla Regione, con particolare riguardo alla programmazione strategica, allo sviluppo economico, alle infrastrutture, ai servizi d'area vasta, ai progetti di rilevanza regionale e comunitaria.

### Art. 2
### Finalità generali

1. La Provincia ispira e sviluppa la sua attività verso i seguenti obiettivi sanciti dalla Carta Costituzionale della Repubblica nata dalla Resistenza e propri del Risorgimento italiano: promozione, tutela e sviluppo dei valori fondamentali di libertà, democrazia, giustizia sociale, solidarietà, diritto alla vita, alla qualità ambientale, alla sicurezza, alla salute, al lavoro ed alla sua dignità, pari opportunità, lotta ad ogni tipo di discriminazione di genere, razza, lingua e religione.
2. La Provincia considera l'Europa e le istituzioni locali interlocutori essenziali per una politica di cooperazione internazionale imperniata sui valori della solidarietà, della libertà e della pace.
3. La Provincia garantisce la tutela dell'identità culturale del proprio territorio, attraverso le sue varie componenti geografiche e storiche, sia valorizzando e promuovendo le risorse delle proprie tradizioni democratiche radicate nel Risorgimento e nella Resistenza, sia promuovendo, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, rapporti con organismi ed enti locali di altri paesi ai fini di collaborazione, amicizia e solidarietà. In questo ambito sono promosse politiche di accoglienza ed integrazione nella comunità provinciale.
4. La Provincia esercita le funzioni proprie, nell'interesse pubblico della comunità amministrata, secondo il principio di sussidiarietà, quale Ente di coordinamento di Area Vasta (E.A.V.) di un sistema a rete per lo sviluppo e la valorizzazione delle autonomie locali, promuovendo la partecipazione della comunità provinciale alle scelte decisive del suo sviluppo, anche nell'ottica di rafforzamento della salvaguardia e del miglioramento dei servizi territoriali erogati secondo principi di economicità.
5. La Provincia promuove un organico assetto del territorio, persegue una politica di tutela ambientale e di corretto utilizzo delle risorse.
6. La Provincia pone la programmazione e la concertazione come metodo di definizione degli obiettivi della propria azione mediante piani e programmi coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e degli altri Enti locali, dello Stato e della Unione Europea, raccordandosi con le rappresentanze sociali e di categoria .

7. La Provincia individua la formazione, il lavoro e la cultura quali valori democratici irrinunciabili e promuove politiche di coordinamento e iniziative partecipate, di integrazione culturale, accesso alle opportunità lavorative e crescita di tutti i cittadini, in particolare dei giovani.
8. La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità.
9. La Provincia persegue il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente, anche inteso come mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e tecniche di coltivazione che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti.
10. La Provincia assicura il diritto universale all'acqua potabile, bene essenziale alla vita, garantendone l'accesso individuale e collettivo.
11. La Provincia favorisce le politiche finalizzate alla solidarietà tra le generazioni, in particolare quando previsto, alla tutela degli anziani; contrasta ogni forma di emarginazione ed opera per il pieno inserimento nella comunità provinciale delle popolazioni immigrate residenti nel proprio territorio.
12. La Provincia, nel riconoscere e valorizzare le differenze , si impegna a realizzare le condizioni di civile convivenza e solidarietà , superando ogni forma di discriminazione perseguendo una politica di promozione di pari dignità di tutti i cittadini e le cittadine ispirata al riequilibrio della rappresentanza di genere. Ai fini della pari opportunità dovrà essere assicurata la presenza tendenzialmente paritaria di entrambi i sessi negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dalla Provincia ed in ogni altro organo collegiale.
13. La Provincia sostiene il progresso scientifico e tecnologico attivando forme di collaborazione con le istituzioni universitarie e con i centri di ricerca.
14. Le province esplicano le finalità di cui al presente articolo nell'ambito delle funzioni attribuite ad essa dalla legge, o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali.

## Art. 3
## Elementi distintivi

1. Il territorio della Provincia di Livorno comprende i comuni continentali di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo,San Vincenzo, Sassetta e Suvereto, nonché i comuni insulari dell'Arcipelago Toscano di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina e Rio nell'Elba.
2. La Provincia ha come suo segno distintivo lo Stemma riconosciuto ai sensi di legge, il cui uso e riproduzione sono consentiti previa autorizzazione dell'Ente. Lo Stemma, concesso con Regio Decreto del 1902 è così descritto: "troncato di Elba, che è: d'argento alla banda di rosso, carica di tre api d'oro; e di Livorno, che è: di rosso al castello d'argento, merlato d'oro, aperto e finestrato di nero, uscente da un mare d'azzurro, fluttuoso d'argento, con la torre destra cimata da una bandiera bifida, bianca, scritta col motto FIDES, al naturale. Lo scudo sarà sormontato da un cerchio sostenente dodici torri merlate, legate a metà dell'altezza da un cordone di muro, il tutto d'oro" .
3. La Provincia fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone riconosciuto ai sensi di legge. Il Gonfalone è costituito da un drappo rettangolare , recante lo stemma dell'Ente, con coda bifida in basso, di colore bianco con bordo rosso; esso misura cm.135 in senso verticale e cm.88 in senso orizzontale ed è sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta di metallo cromato con punta lanceolata , alla quale è annodata una fascia tricolore della Repubblica italiana.

## Art. 4

**Sede**

1. La Provincia ha sede in Livorno, Palazzo Granducale, Piazza del Municipio, 4 . In tale sede si riunisce di norma il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.
2. Possono essere individuate sedi decentrate, in stretta connessione con l'articolazione del territorio in organismi di coordinamento territoriale, per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e l'integrazione delle proprie attività con le funzioni svolte dalle articolazioni della Regione che operano in sede decentrata.

## Art.5
## Rapporti con i Comuni

**1.** La Provincia di Livorno impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati del suo territorio**,** ispirandosi al principio di sussidiarietà**.**

**2.** La Provincia può, d'intesa con i Comuni, costituire Uffici Unici per funzioni fondamentali e non ed esercitare funzioni associate tra cui, a titolo esemplificativo**:**predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione dei concorsi e procedure selettive, tramite specifiche convenzioni da approvare da parte del Consiglio Provinciale, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci.

**3.** In ogni caso la Provincia garantisce lo svolgimento delle attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali e di altre forme di aggregazione tra i Comuni sul territorio provinciale tramite specifici accordi da approvare da parte del Consiglio Provinciale, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci.

# CAPO II
# Ruolo e Funzioni della Provincia

## Art. 6
## Funzioni fondamentali

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque assegnate in base ad atti normativi o negoziali, che esercita secondo i principi di etica delle responsabilità, trasparenza, visibilità delle decisioni, delle azioni e dei risultati come strumento di adeguatezza dell'azione amministrativa.
2. Nell'esercizio delle funzioni la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione od ubicazione, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
3. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.
4. La Provincia mira a tutelare l'ambiente attraverso l'esercizio di tutte le proprie attività con riferimento alla ecosostenibilità ed alla ecocompatibilità, nella consapevolezza che lo sviluppo delle attività umane è dipendente dalla qualità degli ecosistemi che lo sostengono a livello locale e globale e che, in tale prospettiva, si creano limiti alla crescita economica se questa è basata sul consumo delle risorse e se produce rifiuti e sostanze inquinanti. Nel

rispetto dei principi sopra indicati la Provincia persegue misure per il possibile contenimento del consumo del suolo.

**5.** La Provincia è proprietaria e gestisce la rete della viabilità provinciale; garantisce la gestione dei principali collegamenti sovra comunali. Nell'esercizio di tale funzione verifica con i Comuni singoli ed associati i segmenti del reticolo stradale da trasferire alla rete provinciale e quelli da trasferire ai Comuni singoli ed associati**.**

6. La Provincia individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.

## Art. 7
## Fonti dell'ordinamento provinciale

1. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto ne fissa l'ordinamento generale, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta Europea delle autonomie locali.
2. Lo Statuto è fonte primaria dell'ordinamento provinciale nell'ambito dei principi contenuti nella Costituzione e nelle norme di legge. Ad esso devono conformarsi i Regolamenti e l'attività amministrativa dell'Ente.
3. Fonte secondaria dell'ordinamento provinciale sono i Regolamenti dell'Ente che sono deliberati rispettivamente dal Consiglio provinciale -ove produttivi di effetti a rilevanza esterna- e dal Presidente della Provincia ove produttivi di effetti aventi mera rilevanza interna di carattere organizzativo Affinchè una deliberazione possa avere valore di Regolamento, nel dispositivo deve essere specificatamente espressa la relativa "valenza regolamentare" .
4. I Regolamenti di competenza del Consiglio Provinciale sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ad eccezione del Regolamento del Consiglio che viene approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Essi entrano in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione che lo ha approvato.
5. I principi inderogabili di legge entrati in vigore successivamente al presente Statuto ne abrogano le disposizioni incompatibili.
6. La Provincia ha, inoltre, autonomia impositiva e finanziaria nei limiti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

## Art.8
## Servizi di rilevanza economica

1. La Provincia, nell'ambito di una politica unitaria di innovazione e semplificazione, gestisce i servizi di rilevanza economica secondo le modalità che assicurino la migliore efficienza, nella massima trasparenza possibile, garantendo l'accesso, la partecipazione ed il controllo secondo le disposizioni della legge, dello Statuto e dei Regolamenti, sulla base di iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni nelle strutture amministrative e nella spesa pubblica.

2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva alla Provincia sono quelli stabiliti con legge dello Stato o, anche in attuazione del principio di sussidiarietà, dalla Regione , direttamente o su apposita delega ricevuta e dai Comuni in forza di specifici atti negoziali.

**Art. 9**
**Pianificazione Strategica e Pianificazione Territoriale**

1. La Provincia approva e aggiorna ogni 2 anni il piano strategico provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle sue funzioni in collaborazione con i Comuni e le loro forme aggregative compresi nel territorio, con particolare riferimento all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per il territorio, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
2. La Provincia esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il piano territoriale di coordinamento, che - in coerenza con gli indirizzi del piano strategico - comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità provinciale, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo, l'individuazione dei poli funzionali e industriali provinciali, nonché tutti gli altri contenuti previsti dalle leggi. Il piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il piano territoriale fissa vincoli e obbiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei Comuni.

## TITOLO II
## ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

### CAPO I
### Principi generali

**Art.10**
**Organi di governo**

1. Sono organi di governo della Provincia previsti dalla legge che ne regola l'elezione, la durata in carica, il numero e la posizione giuridica, il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.
2. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone comunicazione al Consiglio Provinciale. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

**Art.11**
**Organismi di consultazione**

1. Su temi specifici e progetti di particolare interesse possono essere convocate Conferenze dal Presidente della Provincia, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

2. Il Presidente può periodicamente consultare le rappresentanze sociali, culturali ed economiche al fine di acquisire utili apporti di Enti ed associazioni.
3. Possono essere previste forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale. I loro risultati saranno resi pubblici sul sito istituzionale e secondo il potenziamento del principio di accessibilità.

### Art. 12
### Definizione del programma di governo

1. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato presidenziale. Esso indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.
2. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente. Viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, di norma entro 30 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti.
3. Il Consiglio discute e prende atto del Programma e può contestualmente o successivamente formulare rilievi e proposte di integrazione, che il Presidente della Provincia valuta - seppur in maniera non vincolante- anche al fine di una eventuale riformulazione delle linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.
4. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua discussione e presa d'atto, secondo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del comma 2 e dal comma 3 del presente articolo.
5. Nei trenta giorni successivi alla approvazione del conto consuntivo annuale, il Consiglio provinciale procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche.
6. L'ultima verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, è effettuata dal Consiglio nell'ultima seduta utile prima della pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

## CAPO II
## Presidente della Provincia

### Art. 13
### Competenze del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
2. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
3. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute. Nell'esercizio delle facoltà indicate dalla legge nomina e revoca il Vicepresidente e conferisce e revoca deleghe ai Consiglieri. Il numero massimo di Consiglieri delegati, ivi compreso il Vicepresidente, non può essere superiore alla metà dei consiglieri assegnati .

4. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

## Art. 14
## Funzioni del Presidente della Provincia

1. Nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 13 il Presidente, in particolare:
    a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sulla attività politico amministrativa dell'ente;
    b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
    c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione, previa acquisizione di specifico parere del dirigente competente per materia;
    d) propone gli schemi di bilancio e le relative variazioni mediante apposita iscrizione all'ordine del giorno delle sedute degli organi competenti;
    e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo, raccomandando il rispetto dei principi di Pari Opportunità, come espresso nei finalità del presente Statuto, nonché della rappresentanza delle minoranze;
    f) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati; esprime il consenso sugli accordi di programma provvedendo alla loro approvazione ai sensi di legge;
    g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri. Nel caso di norme specifiche o di settore , laddove sia prevista la presenza del "Presidente o suo delegato" in organismi aventi valenza prevalentemente tecnica, o, comunque, non di indirizzo generale dell'azione politica ed amministrativa dell'ente, viene fatta salva la facoltà del Presidente di delegare persona di propria fiducia, individuata caso per caso, in funzione delle proprie qualità o competenze tra i dipendenti della Provincia**;**
    h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
    i) nomina e revoca il Segretario provinciale, assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione.
2. Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo dell'Ente, non già attribuiti alle competenze del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci.
3. A titolo esemplificativo il Presidente è competente, ai sensi del comma 2 del presente articolo, alla approvazione dei seguenti atti:
    a) Peg e relative variazioni,
    b) progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche,
    c) individuazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata,
    d) piani e progetti finalizzati al reperimento di contributi,

e) nomine di commissioni di competenza politica non riservate dalla legge alla competenza del Consiglio provinciale;
f) strumenti operativi inerenti l'organizzazione degli uffici- ivi compreso il regolamento di organizzazione- i fabbisogni e le performance del personale;
g) aliquote delle imposte, tasse e canoni;
h) piano anticorruzione e trasparenza

4. Il Presidente compie inoltre tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci, attua gli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

## Art. 15
## Decreti del presidente

1. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Decreto.
2. Tutti i decreti del Presidente della Provincia sono esecutivi al momento della loro sottoscrizione. Essi sono pubblicati all'albo on line per 15 gg secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio Provinciale e raccolti in un unico registro generale.
3. Su ogni proposta di Decreto che sia mero atto di indirizzo, di direttiva, di impulso, di nomina è necessario il solo parere di regolarità tecnico-amministrativa, in tutti gli altri casi devono essere richiesti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I predetti pareri sono inseriti nel Decreto, ad esclusione degli atti di delega.
4. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo del Decreto.
5. I Decreti corredati dei pareri di regolarità tecnica e contabile vengono emanati dal Presidente con l'assistenza preventiva del Segretario Generale nella fase istruttoria.

## ART. 16
## Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia. Dimissioni del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.
2. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio Provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
3. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

# CAPO III
# Il Consiglio Provinciale

## Art. 17
## Elezione e composizione

1. Il Consiglio Provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia in carica, secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione,

secondo quanto indicato all'art. 12 del presente Statuto, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica da effettuare, di norma, come stabilito all'art. 12 comma 5.

3. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia –che non concorre alla definizione del quorum costitutivo- che lo convoca e presiede e dal numero di 12 consiglieri stabilito dalla legge.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.

**Art.18**
**Articolazioni del Consiglio Provinciale ed Autonomia Regolamentare**

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Provinciale sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dall'apposito regolamento che viene approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Regolamento disciplina altresì le modalità e gli strumenti per l'esercizio delle attività di controllo e di indirizzo da parte dei consiglieri, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità.
3. Il Regolamento del Consiglio individua le modalità della possibile costituzione della Conferenza dei Capigruppo, disciplinandone funzionamento e prerogative.
4. In seno al Consiglio sono istituite , quali organismi consultivi e propositivi rispetto alle materie di competenza consiliare, fino a tre commissioni consiliari permanenti .
5. Il Regolamento disciplina:
    a) i compiti, il numero, la composizione, l'elezione dei membri e lo loro eventuali dimissioni e sostituzioni, il funzionamento, le attribuzioni delle commissioni.
    b) le modalità di partecipazioni di esterni ai lavori delle stesse, in forma permanente o anche riferita a problematiche specifiche di competenza consiliare.
6. Possono essere istituite con apposite deliberazioni del Consiglio Provinciale commissioni di garanzia o controllo, nonché commissioni di inchiesta e di indagine. Sono chiamati a presiedere dette commissioni i consiglieri di minoranza, eletti in seno alle commissioni. Compiti, composizione funzionamento e poteri delle commissioni di cui al presente comma saranno disciplinati dal Regolamento.
7. Il Regolamento del Consiglio disciplina gli elementi riferiti alla validità delle sedute consiliari che sono di norma ordinarie, pubbliche e previste di prima e seconda convocazione.

**Art. 19**
**Prima seduta del Consiglio provinciale**

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.
3. I Consiglieri Provinciali, entro 90 giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

**Art.20**

## Competenze del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio Provinciale **è** l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabilite nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio Provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi sui quali esercitare il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.
3. In particolare, spetta al Consiglio provinciale:

a) approvare la proposta di Statuto dell'ente e proporla all'assemblea dei sindaci per la relativa adozione;
b) approvare i regolamenti produttivi di effetti a rilevanza esterna,
c) approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
d) approvare bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti;
e) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;
f ) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;
g) approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
h) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
i) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) deliberare acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti nei Piani di alienazione o in altri atti di competenza del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
m) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile;
n) adottare gli indirizzi da osservare da parte degli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
o) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali , l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
p) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
q) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riservi la nomina al Consiglio;
r) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
s) adottare o approvare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia.

4. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi , pareri ed altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

a) strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
b) mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato in coerenza con la programmazione regionale, programmazione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica e dell'edilizia scolastica;
d) raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
g) cura dello sviluppo strategico del territorio e previsione dei servizi in forma associata.
5. Spetta inoltre al Consiglio approvare:
a) intese, accordi, convenzioni tra Provincia ed enti locali aventi ad oggetto la prestazione di assistenza tecnica amministrativa previo parere dell'Assemblea dei Sindaci ;
b) intese, accordi, convenzioni con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci;
c) convenzioni tra Provincia, comuni, le loro forme associative, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci.
6) In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile entro 60 giorni dalla loro emanazione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata ratifica essi perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.
7. Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.
8) Il regolamento del Consiglio specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

## Art. 21
## Consiglieri provinciali- Dimissioni e decadenza

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate al Presidente della Provincia. Esse sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale

di presentazione, sono immediatamente efficaci, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio, entro i 10 gg successivi procede alla relativa surroga.

3. La decadenza dalla carica di consigliere è prevista, oltre che nei casi definiti dalla legge, dopo quattro assenze consecutive dei lavori consiliari, non giustificate preventivamente per iscritto al Presidente della Provincia o mediante dichiarazione del Capogruppo di appartenenza all'inizio della seduta.
4. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

## Art. 22
## Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:
    a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
    b) di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale nel numero di almeno ¼ dei Consiglieri assegnati, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;
    c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene le prerogative di indirizzo e controllo su aspetti istituzionali della Provincia, tramite la formulazione di proposte di provvedimenti da adottarsi da parte del consiglio o di emendamenti su proposte deliberative
    d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.
2. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.
3. Gli interventi dei Consiglieri nelle sedute consiliari sono esercitati secondo tempi e modalità stabiliti dal Regolamento indicato al comma 2.

## Art.23
## Vice Presidente e Consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia può assegnare, nei limiti stabiliti all'art. 13 comma 3 del presente Statuto, deleghe al Vice Presidente e ai consiglieri provinciali definendo l'ambito delle deleghe conferite. Del conferimento viene data comunicazione al Consiglio provinciale nella prima seduta utile, così come per l'eventuale revoca.
2. Il Vice Presidente e i Consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto il coordinamento del Presidente, collaborando con lo stesso alla elaborazione degli atti da

presentare al Consiglio Provinciale ed illustrano al Consiglio le proposte deliberative di rispettiva competenza.

3. Il Vice Presidente e i Consiglieri delegati coadiuvano il Presidente della Provincia nella sua funzione amministrativa, di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti collaborando nei rapporti con gli uffici.
4. Il Vice Presidente e i Consiglieri delegati hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Decreti presidenziali nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano –su richiesta- al Presidente della Provincia.
5. Il Vice Presidente e i consiglieri delegati collaborano con il Presidente nella attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferiscono annualmente a Consiglio sulla attività svolta e svolgono attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
6. I Consiglieri delegati non possono impegnare l'Amministrazione verso l'esterno, salvo specifico decreto presidenziale che conferisce loro i poteri di agire in nome e per conto del Presidente stesso.
7. Il Vice Presidente e Consiglieri delegati decadono allo scioglimento del Consiglio o all'entrata in carica del nuovo Presidente della Provincia.

### Art. 24
### Partecipazione del Segretario Generale e Verbalizzazione delle sedute

1. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, coordinando i procedimenti di redazione del verbale.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale lo sostituisce il Vice Segretario Generale.

## CAPO IV

## ASSEMBLEA DEI SINDACI

### Art. 25
### Convocazione e norme generali di funzionamento.

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
2. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente (quorum deliberativo).
3. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente(quorum deliberativo).
4. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a trenta giorni, quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, il Presidente della Provincia o due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
5. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, la riunione è valida se sono

presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia (quorum costitutivo) Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste da atti normativi e dal presente Statuto.

6. Nei casi di assenza o di impedimento del Sindaco è consentita esclusivamente la partecipazione del Vice Sindaco.
7. I pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti . In caso di parere negativo o in caso di mancato raggiungimento del quorum si impegna il Consiglio al riesame. Il parere è da intendersi ugualmente acquisito qualora l'Assemblea appositamente convocata non raggiunga in seconda convocazione il quorum costitutivo richiesto.
8. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento . Fino a che non sia stato individuato il predetto regolamento, si applicano , per quanto compatibili, le norme generali previste per il funzionamento del Consiglio Provinciale.
9. L'Assemblea – fatti salvi i quorum deliberativi indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo- normalmente delibera a maggioranza dei Sindaci presenti, indipendentemente dalla popolazione rappresentata.

**Art.26**
**Funzioni generali e competenze**

1. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione del parere che essa è tenuta ad esprimere sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio Provinciale, secondo le disposizioni di legge nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio Provinciale, e sugli atti individuati all'art. 20 comma 5 del presente statuto
2. L'Assemblea dei Sindaci ha facoltà di inviare al Presidente della Provincia ed al Consiglio Provinciale proprie proposte o risoluzioni.
3. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri deliberativi in relazione alla adozione e alle successive modificazioni dello Statuto e di poteri di iniziativa di presentazione delle proposte di deliberazione di competenza consiliare .
4. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri di controllo attraverso strumenti da prevedersi nell'apposito regolamento di funzionamento.

## TITOLO III
## ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

**Art.27**
**Organizzazione della struttura provinciale.**

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, sostanzia l'autonomia organizzativa e funzionale dell'Ente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione e degli scopi istituzionali della Provincia.
2. L'ordinamento è caratterizzato da principi di funzionalità, pubblicità e trasparenza della gestione, ed attua i principi di professionalità e responsabilità dell'apparato con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti alla Provincia.
3. La struttura si articola in ambiti organizzativi flessibili, non solo per servizi ma anche per progetti, per informare l'azione amministrativa ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza ed il miglioramento della

produttività, la valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti , la promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è approvato dal Presidente sulla base dei principi del presente Statuto.

**Art. 28**

**Principi e criteri fondamentali di gestione amministrativa.**

1. L'attività di gestione dell'Ente è improntata ai principi di economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa .
2. I rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza della Provincia sono informati al criterio secondo cui ai primi spettano i poteri di indirizzo di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, mentre spettano alla seconda i poteri di gestione tecnico-amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti sono i responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Nell'ambito dei principi e dei criteri fissati dallo Statuto, e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i dirigenti incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa e garantiscono le condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, valorizzando il lavoro collegiale ed il metodo del lavoro di gruppo.

**Art. 29**

**Segretario generale.**

**1.** Il Segretario generale della Provincia è l'organo burocratico posto alle dipendenze funzionali del Presidente, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente ed attraverso pareri, direttive interpretative e conferenze dei servizi assicura la conformità dell'azione amministrativa e delle fonti dell'ordinamento provinciale, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti sovraordinati.

**2.** Il Segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta provinciale e ne cura la verbalizzazione; può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

**3.** Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, nel caso in cui non sia nominato il Direttore generale, esercita le seguenti funzioni:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

b) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sull'esecuzione delle medesime, secondo gli obiettivi ed i programmi fissati dagli organi politici;

c) autorizza i congedi e le missioni dei dirigenti apicali, presiede (nel caso di dirigenti) e può partecipare a commissioni di concorso nel rispetto delle disposizioni vigenti;

d) adotta iniziative, proposte e provvedimenti disciplinari, ai sensi delle disposizioni vigenti, nei confronti dei dirigenti apicali.

**Art. 30**

**Vice Segretario generale.**

1. La Provincia si avvale di un Vice Segretario generale che assicura, in modo immediato, le funzioni vicarie del Segretario generale, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Le funzioni del Vice Segretario generale sono definite nel Regolamento di organizzazione.

**Art. 31**
**Direttore generale.**

1. Il Presidente può attribuire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale o può nominare Direttore generale un dirigente della Provincia e ne dà informazione al Consiglio provinciale.

**Art. 32**
**Dirigenti**

1. Ai dirigenti della Provincia spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.
2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
3. Il regolamento disciplina i casi in cui il Direttore generale o, se questo non sia nominato, il Segretario generale, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso d'inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.
4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

**Art.33**
**Contabilità e Bilancio**

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.

## TITOLO IV
## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE POPOLARE

### CAPO I
### TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

**Art.34**
**Principi sulla trasparenza dell'attività amministrativa**

1. L'attività amministrativa della Provincia è improntata al principio della massima trasparenza ed imparzialità. Tutti gli atti sono pubblici, salvo quanto dispongono le normative vigenti e

le disposizioni regolamentari in tema di diniego all'accesso per motivate ragioni o per la prevalenza del diritto alla riservatezza.

2. Detto principio di trasparenza ed imparzialità si attua altresì mediante la adeguata motivazione di ciascun provvedimento.
3. Tutti i cittadini singoli o associati hanno diritto di prendere visione degli atti e di ottenere il rilascio di copia secondo quanto stabilito dalle attuali normative in materia di accesso e trasparenza**.**

**Art.35**
**Adempimenti degli amministratori ai fini della trasparenza amministrativa**

1. La Provincia di Livorno, nell'ambito delle azioni tese al rafforzamento della trasparenza e della legalità nella pubblica Amministrazione, in particolare contro la corruzione e l'infiltrazione mafiosa, il conflitto di interessi, il finanziamento dell'attività politica ed i rapporti con l'autorità giudiziaria condivide i principi ispiratori del Codice Etico per gli amministratori locali denominato Carta di Pisa- - Avviso Pubblico (Codice Etico della Buona Politica), quale segnale concreto e tangibile della promozione della cultura della legalità e della trasparenza amministrativa, del contrasto delle infiltrazioni mafiose e della messa a bando di qualsiasi conflitto di interessi, rappresentando, una valida misura di prevenzione della corruzione.
2. Il Presidente ed i Consiglieri provinciali, prima della seduta di insediamento , sono tenuti a rimettere al Presidente apposita dichiarazione di impegno ad ispirare la propria condotta ai principi esplicitati nel Codice etico per gli amministratori locali di cui al comma 1.

**Art. 36**
**Trasparenza ed accesso agli atti**

1. La Provincia assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.
2. In conformità alla legislazione in vigore e al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, la Provincia adotta un regolamento sulla trasparenza che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla piena conoscibilità delle informazioni pubbliche, di atti e documenti.
3. Eventuali limitazioni all'esercizio del diritto di accesso di cui al comma precedente sono esclusivamente disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia .

**Art.37**
**Attività di comunicazione**

1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle sue attività e sui suoi uffici, servizi e prestazioni, garantendo, in conformità con la legislazione vigente, la completa disponibilità sul suo sito istituzionale delle informazioni che comportano obblighi di pubblicazione.
2. La Provincia adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.
3. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Provincia assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati .

**Art. 38**

**Cittadinanza digitale**

1. Tutti i cittadini e i comuni della provincia hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico, sociale e territoriale. La Provincia si impegna a sviluppare iniziative adeguate per garantire l'esercizio di tale diritto.
2. I dati prodotti dalla Provincia devono essere resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti (Open data).
3. La Provincia si impegna ad utilizzare prioritariamente software liberi o a codice sorgente aperto (Open source) e a supportare i Comuni del territorio nell'utilizzo migliore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione anche con modalità di partecipazione in rete, promuovendo l'elaborazione e lo sviluppo delle forme di democrazia digitale.

## CAPO II
## PARTECIPAZIONE POPOLARE

### Art. 39
### Partecipazione popolare

1. La Provincia favorisce e promuove la partecipazione all'attività politico – amministrativa dell'ente e all'esercizio delle proprie funzioni garantendo l'accesso alle strutture e ai servizi.
2. Un apposito regolamento disciplina forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi, nonché la consultazione popolare tramite referendum, per questioni di rilevanza generale di competenza della Provincia
3. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Provincia istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità provinciale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al precedente comma.
4. La partecipazione si svolge in via primaria presso i Comuni del territorio provinciale, quali soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini.
5. La Provincia sostiene e valorizza altresì gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti, ed assicura il collegamento tra le esperienze di partecipazione comunali e i processi decisionali della Provincia, anche mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell'ambito della pianificazione strategica.

### ART. 40
### Mediazione e Difesa Civica Territoriale

1. La Provincia promuove e sperimenta forme di mediazione e difesa civica territoriale mediante convenzione con i Comuni, singoli ed associati, del territorio, previo parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci.

## TITOLO V
## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 41

**Modifiche allo Statuto**

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio provinciale e dall'Assemblea dei Sindaci con le stesse medesime modalità previste per la sua prima approvazione.

## Art. 42 –
## Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono pubblicate, nelle forme di legge, sull'albo pretorio on line della Provincia ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.
2. Lo Statuto è trasmesso alla Regione al fine della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed è inviato al Governo per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

## Art. 43 –
## Norme suppletive e abrogazioni

1. Lo Statuto provinciale abroga integralmente il pre-vigente statuto. Per quanto in esso non disposto, si provvederà mediante appositi regolamenti. In mancanza di norme regolamentari troveranno applicazione le leggi statali in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Sono implicitamente abrogate e/o modificate le norme dei regolamenti e degli altri atti generali della Provincia in contrasto con il presente Statuto.